



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI PIANI DI ADEGUAMENTO
(EX ART. 1 COMMA 3-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2004, N. 144
CONVERTITO NELLA LEGGE N. 192 DEL 28 LUGLIO 2004)

**Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Veneto – Trentino-Alto Adige – Friuli-
Venezia Giulia**

(nel seguito Provveditorato)

VISTO il decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144 convertito nella legge n. 192 del 28 luglio 2004, la quale stabilisce che gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento recapitanti nella Laguna di Venezia e derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive non necessitano di autorizzazione allo scarico;

VISTO l'art. 1, comma 3-*ter* del citato decreto-legge, il quale stabilisce che sono considerate superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali;

VISTO che tale legge prevede per il titolare dello scarico di acque meteoriche l'obbligo di presentazione di un Piano di Adeguamento, che sarà validato dal Provveditorato avvalendosi di una conferenza di servizi;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO il *corpus* normativo speciale per Venezia, che individua come obiettivo di preminente interesse nazionale la tutela e la salvaguardia dell'ambiente lagunare;

CONSIDERATO che tale obiettivo può essere raggiunto attraverso il controllo e la riduzione degli apporti inquinanti al corpo idrico recettore;

CONSIDERATO che la riduzione degli apporti inquinanti delle acque meteoriche di dilavamento può avvenire mediante l'adozione di migliori pratiche di gestione (*Best Management Practices*, BMP) che vadano oltre il tradizionale approccio limitato alla raccolta delle acque di prima pioggia e che rappresentano uno strumento che può contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità per la Laguna di Venezia;

CONSIDERATO che il Provveditorato ha prodotto un documento recante le "Linee Guida per la predisposizione dei Piani di Adeguamento ex l. 192/2004", in cui viene fornita un'approfondita disamina delle BMP;

CONSIDERATO che la documentazione prodotta su questi temi dal Provveditorato è stata condivisa e rivista nell'ambito delle riunioni del Tavolo Tecnico formalizzato con la Regione del Veneto, al quale hanno partecipato rappresentanti della Direzione Tutela Ambiente - Servizio Sistema Idrico Integrato, della Direzione Geologia e Georisorse – Servizio Tutela Acque e della Direzione Progetto Venezia, nonché soggetti delegati dal Commissario delegato per l'Emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007;

VISTA la nota Prot. n. 293 del 06 luglio 2011 di trasmissione delle Linee Guida dal Magistrato alle Acque (ora Provveditorato) alla Segreteria Regionale per l'Ambiente della Regione del Veneto, a conclusione dei lavori del Tavolo Tecnico di cui al punto precedente;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 107 del 05.11.2009 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione che regola la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e l'art. 6 "Definizioni";

CONSIDERATO che la legislazione speciale per Venezia ha già previsto modalità di controllo basate sulla verifica dell'attuazione di interventi di adeguamento e manutenzione degli scarichi civili, ai sensi della l. 206/1995, e che l'applicazione di tali modalità ha dato risultati positivi;

CONSIDERATO che il Provveditorato ha effettuato un percorso di condivisione dell'approccio da adottare per la gestione dei Piani di Adeguamento, convocando, ai sensi degli artt. 14 ss. l. 241/1990 e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 3-*quinquies* l. 192/2004, le conferenze di servizi con le Pubbliche Amministrazioni competenti, raccogliendone pareri ed osservazioni;

VISTI gli esiti positivi della conferenza dei servizi convocata in data 20.02.2018, e ritenuto di far proprio l'esito dei lavori della stessa, adottando la presente determinazione conclusiva ai sensi degli artt. 6-*bis* ss. l. 241/1990;

Tutto ciò visto e considerato, adotta il seguente

REGOLAMENTO

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità ed i criteri relativi alla redazione e alla validazione dei Piani di Adeguamento presentati ai sensi della l. 192/2004.
2. Il presente Regolamento si applica agli scarichi di acque meteoriche di dilavamento recapitanti direttamente in Laguna di Venezia e ricompresi nella conterminazione lagunare, solo se provenienti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinarsi di sostanze pericolose per l'ambiente lagunare o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.
3. Ai fini del presente Regolamento non comportano rischio di effettivo pregiudizio ambientale le acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili relative a strade, piazzali di sosta e parcheggi dei centri storici, nonché degli ambiti territoriali a destinazione residenziale, terziaria, agricola a carattere non industriale, ovvero adibiti ad impianti sportivi, alla prestazione di servizi ed attività assimilate, per le quali non è necessario un Piano di Adeguamento, fatta salva la sola trasmissione della planimetria dell'area interessata, con ubicazione dei tracciati fognari e dei punti di recapito delle acque meteoriche. In tutti gli altri casi dovrà essere presentato, a cura del titolare dello scarico, il Piano di Adeguamento.
4. Ai fini del presente Regolamento, si assumono le definizioni di cui all'art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque e ss.mm.ii. ed in particolare la definizione di "scarico". Resta fermo quanto disposto all'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque.

Articolo 2

Dichiarazione di Assenza di Attività Inquinanti e procedimento semplificato di validazione

1. Il titolare dello scarico di acque meteoriche di dilavamento deve presentare, nelle forme di cui all'art. 46 D.P.R. 445/2000, una Dichiarazione di Assenza di Attività Inquinanti, attestante che sulle superfici oggetto di dilavamento non vengono svolte attività produttive potenzialmente inquinanti o che possono generare scarichi di tipo industriale, i quali restano soggetti ad autorizzazione ai sensi del Decreto del Ministro dell'Ambiente 30 luglio 1999.
2. Per le superfici di cui all'articolo 1, comma 3, prima frase, del presente Regolamento, la trasmissione della planimetria dell'area interessata, con ubicazione dei tracciati fognari e dei punti di recapito delle acque meteoriche è sufficiente a consentire la conclusione del procedimento di validazione, salva la comprovata necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, di verifiche tecniche, di ispezioni di verifica dello stato dei luoghi o di accertamento relativo ad ogni altro elemento. In tutti gli altri casi dovrà essere presentato, a cura del titolare dello scarico, il Piano di Adeguamento.
3. Il Piano di Adeguamento deve individuare le migliori pratiche di gestione (*Best Management Practices*, BMP), di carattere sia strutturale (sistemi di trattamento) sia non strutturale (pratiche di

gestione ordinaria), relative allo scarico, al fine di minimizzare eventuali rischi di trascinarsi di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, in conformità alle indicazioni contenute nel documento “Linee Guida per la predisposizione dei Piani di Adeguamento ex l. 192/2004”, reso disponibile sul sito *Internet* istituzionale del Provveditorato (<http://provveditoratovenetia.mit.gov.it/>).

4. Ai fini del presente Regolamento, per “titolare dello scarico” si intende la persona fisica o giuridica in capo alla quale sussiste un diritto reale od obbligatorio sul bene immobile interessato totalmente o parzialmente dal dilavamento ed oggetto, in tutto o in parte, del diritto stesso. Nell'ipotesi in cui uno scarico abbia più titolari, gli atti di cui al presente Regolamento relativi allo scarico devono essere compiuti, a pena di invalidità degli stessi, da tutti i titolari congiuntamente tra loro.

Articolo 3

Procedimento di validazione ai sensi della Legge 192/2004

1. I titolari dello scarico che intendano avvalersi della procedura prevista dalla l. 192/2004 inoltrano al Provveditorato domanda di avvio del procedimento istruttorio, allegando, a pena di improcedibilità della domanda, il Piano di Adeguamento dello scarico in copia cartacea e digitale.
2. Il Provveditorato esamina la documentazione e ne valuta la completezza e la rispondenza dei contenuti rispetto le finalità dei piani di adeguamento di cui all'articolo 2, comma 3 del presente Regolamento.
3. Nel corso dello svolgimento dell'istruttoria, il Provveditorato, sulla base della documentazione presentata, ha la facoltà di escludere lo scarico dal regime previsto dalla l. 192/04 e regolamentare l'esercizio dello scarico con apposito provvedimento autorizzativo ai sensi della l. 171/73 e del D.M. 30.07.1999.
4. Qualora ravvisi l'insufficienza della documentazione presentata, il Provveditorato può sospendere i termini del procedimento per richiedere integrazioni al piano di adeguamento. La sospensione può essere disposta per un periodo non superiore a trenta giorni e per una sola volta, ai sensi dell'art. 2, comma 7 l. 241/1990.
5. Quando ne ravvisa la completezza e l'idoneità a soddisfare le finalità di cui al presente Regolamento, il Provveditorato valida il piano di adeguamento presentato con apposito provvedimento espresso, dandone preventiva comunicazione a ciascun titolare dello scarico.

Articolo 4

Conferenza di servizi

1. La validazione dei piani di adeguamento può essere svolta nell'ambito di una conferenza di servizi, convocata dal Provveditorato, quale Amministrazione titolare del procedimento, con la partecipazione di altri enti pubblici, chiamati a partecipare ove sia necessario acquisirne il parere di competenza.
2. La conferenza di servizi è convocata dal Provveditorato esclusivamente qualora, nel corso del procedimento di validazione, si manifestino obiettive esigenze di raccordo dell'azione delle diverse

Pubbliche Amministrazioni coinvolte nelle attività interessate dal presente Regolamento, tali da rendere opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi, pubblici e privati, coinvolti.

3. La conferenza di servizi si svolge secondo le previsioni della l. 241/1990 ss.mm.ii. In ogni caso, essa conclude i propri lavori entro trenta giorni dalla sua convocazione, salvo proroghe motivate dalla oggettiva complessità della questione oggetto di esame. La proroga è disposta con atto del Provveditorato e non può avere durata superiore a trenta giorni rispetto all'originario termine previsto per la conclusione della conferenza di servizi.
4. Almeno quindici giorni prima della data prevista per la convocazione della conferenza di servizi, il Provveditorato trasmette ai soggetti convocati il piano di adeguamento e tutta la documentazione istruttoria raccolta.
5. La conferenza di servizi di cui al presente articolo si conclude con una determinazione del Provveditorato, la quale ricostruisce espressamente le posizioni espresse dai soggetti partecipanti nel corso dei lavori della conferenza.

Articolo 5

Spese del procedimento

1. Le spese per la validazione del piano di adeguamento e quelle che di questo sono presupposto o conseguenza sono a carico del soggetto richiedente la validazione. Ove i soggetti richiedenti siano più di uno, le spese sono dovute da questi in solido fra di loro.
2. Le spese sono liquidate al Provveditorato in base al "Tariffario delle attività dell'Ufficio tecnico per l'antiquamento della laguna di Venezia del Magistrato alle Acque", registrato dalla Corte dei Conti il 24.02.2012 e pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 24 in data 30.03.2012, i cui importi sono adeguati agli indici ISTAT.

Articolo 6

Entrata in vigore e successive modificazioni ed integrazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno seguente la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, alla luce degli esiti derivanti dalla sua applicazione, le Amministrazioni competenti, in sede di Conferenza di Servizi, valutano le opportune modifiche ed integrazioni al Regolamento stesso.
3. Del testo del Regolamento è data idonea conoscenza mediante la sua pubblicazione sul sito Internet del Provveditorato. Nel caso in cui il testo del presente Regolamento venga modificato, il Provveditorato cura che il testo regolamentare pubblicato sul proprio sito Internet, o comunque disponibile al pubblico, sia sempre quello vigente.